



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Decreto nr. 3050/U/2020

Avellino, giovedì 20 agosto 2020

Oggetto: *Disposizioni per l'accesso all'Archivio Digitale delle Intercettazioni (art. 89-bis disp. att. c.p.p.).*

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Letti gli artt. 269 co. 1, 89-bis disp att. c.p.p., così come introdotti e modificati dalla D.L. Decreto Legge n. 161/2019 (convertito in L. n. 7/2020);

richiamati

- gli OdS n. nr. 93/U/2020 e 96/U/2020, entrambi del 23 luglio 2020, relativi, rispettivamente, alle nuove Linee Guida in materia di Intercettazione e alla nuova disciplina dell'Archivio Digitale;
- il decreto n. 3036/U/2020 del 18 agosto 2020 con cui si provvede alla istituzione presso la Procura della Repubblica di Avellino di un apposito Ufficio Servizi Intercettazioni (U.S.I.);

OSSERVA

Le nuove disposizioni in materia di intercettazioni, introdotte con D.L. n. 161/19 (cd. riforma Bonafede), che entrerà in vigore il prossimo 1 settembre 2020, prevede, come già la precedente "riforma Orlando", la istituzione presso gli Uffici delle Procure della Repubblica di un apposito archivio digitale, "*gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni*" in cui conservare "*I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo*" (art. 269 co. 1 c.p.p.).

Archivio a cui dovranno avere accesso anche il GIP e i difensori, al fine dell'esercizio dei poteri e facoltà loro riconosciuti.

Il nuovo art. 89 bis disp. att. disciplina specificamente la tenuta del citato archivio, conferendo al procuratore della Repubblica i poteri di disciplina e controllo per garantirne la “segretezza”¹.

Lo stesso decreto, nell’art. 2, rinvia a specifici decreti ministeriali, non solo per quanto attiene ai profili tecnici dei programmi informatici, al fine di assicurare la sicurezza e l’efficacia degli stessi, (commi 3 e 4), ma anche per la fissazione di criteri (“*non aventi natura regolamentare*”), da concordare anche con il Garante della privacy, a cui il procuratore della Repubblica si atterrà per regolare le modalità di accesso (comma 5).

Con il termine *Archivio*, si fa riferimento ad un luogo digitale unico per ciascun ufficio di Procura, oltreché ad un luogo fisico, entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni.

Si precisa che, per *Archivio delle Intercettazioni (A.D.I.)*, si deve intendere l’insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione nonché delle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni oggetto di intercettazione.

Pertanto, l’archivio si compone di:

- *Archivio “riservato” documentale*, ovvero l’archivio “fisico” destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.

¹ Art. 89-bis disp. att. *Archivio delle intercettazioni*.

1. Nell’archivio digitale istituito dall’articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L’archivio e’ gestito con modalita’ tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e’ vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

- **Archivio riservato TIAP**, ovvero la **partizione di TIAP-DOCUMENT@** dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività.
- **Archivio digitale delle intercettazioni**, ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del pubblico ministero (c.d. conferimento).

Il luogo di fruizione è unico ed è costituito dalla sala ascolto archivio digitale.

È tuttavia stata predisposta un'apposita sala ascolto riservata ai difensori delle parti dotata di apposite postazioni da cui potranno accedere ai contenuti dei fascicoli intercettazioni attraverso canali telematici.

E' previsto che, con Decreto ministeriale (allo stato non emesso) *“sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art. 2, comma 5 D.L. n.161/2019).

Alla luce delle superiori considerazioni, allora, si ritiene necessario dettare delle preliminari disposizioni volte a disciplinare la tenuta e le modalità di accesso al citato Archivio, evidenziando che si tratta di regole in fase di sperimentazione e con margini di miglioramento e dettaglio via via che il sistema andrà “a regime”.

Presso questa Procura della Repubblica l'archivio digitale, che dovrà custodire il materiale fonico raccolto e gli atti relativi alle intercettazioni, garantendo la sua segretezza, sarà ubicato all'interno della sala CIT, già dotata di appositi presidi volti a garantirne la sicurezza, quali strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi mediante appositi apparecchi elettronici.

Per quanto riguarda le modalità di accesso, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 89 bis disp. att. è abbastanza ambigua nello stabilire, per un verso, a carico del Procuratore della Repubblica oneri di direzione e sorveglianza, necessari a garantire una custodia sicura, e, per altro verso, non prevedere una espressa autorizzazione in tal senso per nessuna delle parti, limitandosi ad un generico rinvio "*a quanto stabilito dal codice*".

Orbene, appare irragionevole e, quindi, inaccettabile immaginare che in un archivio da strutturare all'interno dei locali della Procura della Repubblica, con le massime garanzie di sicurezza e segretezza, possano accedere i più disparati soggetti interessati, anche solo indirettamente (si pensi agli ausiliari del giudice) al procedimento (ed invero, un diritto all'accesso, sorgerebbe, ad esempio, già nel momento in cui venissero utilizzati i contenuti delle intercettazioni in un'ordinanza cautelare e, quindi, in un momento anche molto anticipato rispetto alla chiusura delle indagini), senza che il pubblico ministero procedente, né lo stesso Procuratore della Repubblica possano in qualche modo regolamentare l'accesso ad esso (sia sotto il profilo sostanziale che temporale, anche eventualmente differendolo).

Per cui, sebbene la norma non la richiami, anche nelle ipotesi di accesso dei suddetti soggetti, un'autorizzazione, da parte del solo p.m. procedente e/o del Procuratore della Repubblica o un suo delegato, appare necessaria o quantomeno opportuna, anche a tutela degli stessi richiedenti.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, in via di prima applicazione e ricordando che alcune disposizioni già sono state anticipate nel § 6. delle Linee Guida di cui all' O.d.S. nr. 93/U/2020 del 23 luglio 2020, a cui si rimanda,

DISPONE

1. L'accesso all'Archivio delle intercettazioni da parte delle persone a cui è consentito ("*il giudice che procede e i suoi ausiliari, [...] gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete*") dovrà essere autorizzato dal p.m. procedente (qualora si tratti dei difensori, e rispettivi interpreti, e del personale di P.G. delegato alle indagini)

o dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato (negli altri casi), a cui gli interessati faranno pervenire un'apposita comunicazione scritta.

2. In apposito registro informatico, tenuto dal Funzionario Responsabile dell'U.S.I., verranno annotati:
 - a. i nominativi delle persone autorizzate all'accesso,
 - b. il giorno e l'ora di ciascun ingresso,
 - c. il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito,
 - d. il materiale che è stato consultato (nr. del sottofascicolo RIT),
 - e. le registrazioni eventualmente ascoltate,
 - f. copia del materiale eventualmente rilasciato.
3. È istituita un'apposita postazione (esterna alla sala CIT) per l'ascolto delle conversazioni registrate e per la consultazione della documentazione processuale in formato digitale, compresa quella relativa alle intercettazioni conferite nell'archivio.
4. L'ascolto da parte del Giudice, del Pubblico Ministero e dei suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati alle indagini, avverrà avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto *Archivio Digitale Intercettazioni*, al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito dall'art. 89-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. e le specifiche disposizioni previste per l'accesso alla sala CIT di questa Procura.
5. L'ascolto da parte dei difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti e/o consulenti, avverrà presso l'apposita sala di cui al superiore punto 3, all'uopo predisposta all'interno dell'Ufficio di Procura (stanza nr. 28).
6. La "fruizione" (consultazione e ascolto) degli atti da parte delle difese avverrà, previa autorizzazione in formato cartaceo, esclusivamente per via telematica all'interno dell'apposita saletta e con l'utilizzo di supporti tecnici (pc, cuffie) in dotazione all'Ufficio di Procura.
7. Il difensore che intenda ascoltare le intercettazioni dovrà recarsi presso la Segreteria del PM titolare del fascicolo, dove (previa identificazione e verifica della qualità di difensore), depositerà la richiesta di ascolto e fruizione dei contenuti intercettati e dei relativi atti a supporto.
La richiesta sarà sottoposta al PM, il quale autorizzerà o meno l'ascolto.
8. La Segreteria del P.M. titolare delle indagini provvederà;
 - a. alla identificazione del difensore richiedente,

- b. alla scansione dell'autorizzazione rilasciata dal P.M.
 - c. all'inserimento del documento digitale così creato, attraverso l'applicativo *TIAP DOCUMENT@*, all'interno del fascicolo digitale,
 - d. a trasmettere copia del documento cartaceo all'U.S.I. affinché provveda ad abilitare i "fruitori" all'ascolto delle fonie e alla consultazione degli atti a supporto delle attività di intercettazioni;
 - e. ad inserire, infine, l'originale del documento cartaceo relativo all'autorizzazione nell'apposito fascicolo custodito presso l'Archivio, partizione documentale (l'apposito armadio fisico contenente la documentazione cartacea),
9. Il personale addetto all'U.S.I. annoterà sul registro digitale i dati di cui al superiore punto 2 e fornirà al difensore le credenziali per l'accesso ai dati.
 10. Il difensore si recherà nella apposita Sala Ascolto, sottoposta a videosorveglianza continua, dove verrà assegnato ad una postazione.
 11. Potrà accedere ai contenuti inserendo il codice fiscale e la *One Time Password* riportati nel provvedimento di autorizzazione.
 12. Una volta inserite le credenziali, il sistema accerterà che le stesse non siano scadute e che non siano già state utilizzate per altra consultazione, consentendo così al difensore di accedere ai contenuti, senza limiti temporali relativi alla durata della consultazione.
 13. All'esito delle operazioni, personale dell'U.S.I. dovrà verificare che il difensore sia "uscito" dal sistema, assicurandosi che venga cliccato il pulsante "*FINE*".
 14. Tutti i contenuti consultati nel corso della giornata verranno eliminati dalla partizione di memoria riservata alla fruizione.
 15. Il personale dipendente delle aziende che operano per finalità di assistenza e manutenzione, collegandosi da remoto ai sistemi allocati presso la sala CIT, potrà accedere solo previa individuazione/autenticazione personale dei soggetti legittimati (preventivamente già censiti nella loro identità e relativi compiti) e autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica o un suo delegato.

Si trasmetta il presente provvedimento:

- Ai Sostituti Procuratori - sede
- Ai Vice Procuratori Onorari - sede
- Al Questore di Avellino
- (con preghiera di diramazione a tutti gli Uffici dipendenti)
- Al Comandante Provinciale dell'Arma Carabinieri di Avellino



- *(con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti)*
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino
- *(con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti)*
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino,
- Al Presidente delle Camere Penali Irpine,
- Al Direttore Amministrativo coordinatore del settore penale – sede
- Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizio Intercettazioni – sede
- Al Personale Amministrativo
- Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede
- Ai responsabili delle aziende di gestione dei servizi intercettazione RCS S.p.A. e AREA S.p.A.

e, per conoscenza:

- Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
- Al Presidente del Tribunale – sede

Si inserisca la presente disposizione nel sito della Procura della Repubblica di Avellino.

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Vincenzo D'Onofrio

